



*Il Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti*

- VISTO il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 106, paragrafo 2, 107 e 108;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, in particolare gli articoli 16 e 17;
- VISTE la *“Comunicazione della Commissione europea sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale”* (GUUE 2012/C 8/02) e la *“Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico”* (GUUE 2012/C 8/03);
- VISTA la Comunicazione della Commissione 2017/C 194/01 *“Orientamenti interpretativi relativi al regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio — Oneri di servizio pubblico (OSP)”* (GUUE 2017/C del 17 giugno 2017);
- VISTO l'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che ha assegnato al Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), la competenza di disporre con proprio decreto, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sugli scali nello stesso contemplati in conformità alle disposizioni del Regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal Regolamento (CE) n. 1008/2008;
- VISTO l'articolo 52, comma 35, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che prevede che il Ministro dei trasporti, oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, disponga con proprio decreto l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei effettuati tra lo scalo aeroportuale di Crotone ed i principali aeroporti nazionali, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 4 del regolamento CEE

n. 2408/92 ora abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1008/2008;

VISTO l'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 che ha esteso, tra gli altri, anche all'aeroporto di Crotona le disposizioni di cui all'articolo 36 della L.144/1999;

VISTO il DPR 17 settembre 2015, n. 201 - "*Regolamento recante l'individuazione degli aeroporti di interesse nazionale, a norma dell'articolo 698 del codice della navigazione*" che colloca lo scalo di Crotona tra gli aeroporti e i sistemi aeroportuali che, per ciascuno dei dieci bacini di traffico individuati nella rete territoriale nazionale, sono individuati di interesse nazionale, quali nodi essenziali per l'esercizio delle competenze esclusive dello Stato;

VISTE le risultanze della Conferenza di servizi finalizzata all'imposizione di oneri di servizio pubblico (d'ora in avanti OSP) sui collegamenti aerei da e per l'aeroporto di Crotona, conclusasi il 3 ottobre 2019;

VISTO il DM. n. 32 del 23 gennaio 2020 con il quale il servizio aereo di linea sulle rotte Crotona-Roma Fiumicino e viceversa, Crotona-Torino e viceversa, Crotona-Venezia e viceversa è stato sottoposto ad oneri di servizio pubblico a partire dal 1° luglio 2020;

VISTA la nota prot. n. 522 del 24 gennaio 2020 con la quale, per il tramite della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea, si è informata la Commissione europea che, con decreto ministeriale n. 32 del 23 gennaio 2020, il Governo italiano, d'intesa con la Regione Calabria ha imposto a far data dal 1° luglio 2020 OSP sui sopraindicati collegamenti;

VISTA la email del 30 gennaio 2020 con la quale la DG MOVE della Commissione europea (d'ora in avanti "CE") ha sollevato obiezioni in merito alla tariffa calmierata per i non residenti – ancorché solo in fase di gara così come previsto nell'impianto impositivo di cui al DM 32/2020 - ed ha evidenziato la conformità al disposto del Reg. CE 1008/2008 di una tariffa per questa categoria di passeggeri che fosse lasciata sempre alla libera determinazione dei vettori;

VISTA la nota della Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo prot. n. 1041 del 14 febbraio 2020, con la quale, a conclusione della corrispondenza intercorsa con la Regione Calabria e valutato di non dar corso alla pubblicazione del DM n. 32 del 23 gennaio 2020 in

ragione delle osservazioni della CE, la Direzione generale stessa ha espresso il convincimento che fosse opportuno rivedere il sistema tariffario nei termini indicati dalla DG MOVE della CE prevedendo una tariffa libera per i non residenti sia in fase di accettazione che in fase di gara e che, a tal fine, fosse indispensabile avviare i lavori per una nuova Conferenza di servizi;

CONSIDERATE le intese raggiunte per le vie brevi tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (d'ora in avanti "MIT"), l'Ente nazionale per l'aviazione civile (d'ora in avanti "ENAC") e la Regione Calabria in ordine ai parametri di un nuovo progetto impositivo da mantenere sostanzialmente invariato rispetto a quello risultante dalla sopra menzionata Conferenza di Servizi conclusasi in data 3 ottobre 2019 - recepito nel suindicato DM n. 32 del 23 gennaio 2020 - e da modificare unicamente per quegli aspetti censurati dalla Commissione europea;

VISTA la nota prot. n. 18977 dell' 8 maggio 2020 con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha delegato il Presidente della Regione Calabria ad indire la Conferenza di servizi finalizzata ad individuare il contenuto di nuovi OSP da imporre sui collegamenti aerei tra l'aeroporto di Crotone ed alcuni aeroporti nazionali;

VISTO il Decreto n. 81 del 28 maggio 2020 con il quale il Presidente della Regione Calabria ha indetto la Conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.;

VISTA la nota prot. n. 183763 del 4 giugno 2020 con la quale il Presidente della Regione Calabria ha avviato i lavori della citata Conferenza di servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della L. 241/1990 e ss.mm., e, in relazione agli OSP da imporre sulle rotte Crotone-Roma Fiumicino e viceversa, Crotone-Torino e viceversa, Crotone-Venezia e viceversa, ha trasmesso ufficialmente ai partecipanti una proposta di determinazione conclusiva, corredata della pertinente documentazione, diversificata, rispetto al precedente progetto impositivo, unicamente sotto il profilo delle tariffe per i non residenti e della data di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico;

- CONSIDERATA la necessità, confermata in sede di Conferenza di servizi, di assicurare la continuità territoriale aerea attraverso voli di linea adeguati, regolari e continuativi tra lo scalo di Crotona e gli scali di Roma Fiumicino, Torino, Venezia;
- VISTA la nota prot. n. 4181 del 19 giugno 2020 con la quale il MIT ha ritenuto la sopra menzionata proposta in linea con le indicazioni della CE ed ha espresso il proprio assenso in merito ai sensi dell'art. 14-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- VISTA la nota prot. n. 60811P del 23 giugno 2020 con la quale l'ENAC, in accordo con la Direzione Generale degli aeroporti ed il trasporto aereo che ha espresso il proprio parere positivo con la suindicata nota n. 4181 del 19 giugno 2020, ha ritenuto che il progetto proposto fosse conforme alle indicazioni della CE ed ha espresso, ai sensi dell'articolo 14-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., il proprio assenso ai fini della decisione finale dell'anzidetta Conferenza di servizi;
- CONSIDERATO che gli altri partecipanti alla Conferenza di servizi non hanno espresso alcuna osservazione contraria sulla questione entro il termine previsto del 24 giugno 2020, equivalendo ciò ad assenso senza condizioni;
- VISTO il Decreto n. 96 del 1° luglio 2020 con il quale il Presidente della Regione Calabria ha adottato la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi, confermando gli oneri di servizio pubblico da imporre sui collegamenti aerei da e per l'aeroporto di Crotona così come delineati nella proposta presentata dalla Regione Calabria e accettata dal MIT e dall'ENAC;
- TENUTO CONTO delle risorse derivanti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, comma 133 e dei residui del bilancio di ENAC destinati alla continuità territoriale aerea per i collegamenti con lo scalo di Crotona, che consentono di sostenere l'onere finanziario dell'imposizione nel caso in cui nessun vettore presenti accettazione per esercitare il servizio aereo di linea su una o più rotte senza diritti di esclusiva e senza compensazione e si proceda all'aggiudicazione del servizio stesso tramite gare pubbliche;

DECRETA

Articolo 1

1. Limitatamente alle finalità perseguite dal presente decreto, il servizio aereo di linea sulle rotte Crotone-Roma Fiumicino e viceversa, Crotone-Torino e viceversa, Crotone-Venezia e viceversa costituisce un servizio d'interesse economico generale.

Articolo 2

1. Il servizio aereo di linea sulle rotte Crotone-Roma Fiumicino e viceversa, Crotone-Torino e viceversa, Crotone-Venezia e viceversa, viene sottoposto ad oneri di servizio pubblico secondo le modalità indicate nell'allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. L'informativa relativa alla presente imposizione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

1. Gli oneri di servizio pubblico di cui all'articolo 2 diventano obbligatori a partire dal 1° febbraio 2021.

2. Gli oneri di servizio pubblico di cui all'articolo 2 decadono su quelle rotte per le quali non sia effettuato alcun servizio aereo di linea per un periodo di dodici mesi.

Articolo 4

1. I vettori comunitari che intendono operare le rotte indicate all'articolo 2 in conformità agli oneri di servizio pubblico di cui al presente decreto, senza esclusiva e senza corrispettivo finanziario, devono presentare all'ENAC, per ogni singola rotta, l'accettazione del servizio secondo le modalità indicate nell'allegato tecnico al presente decreto.

Articolo 5

1. Nel caso in cui non sia pervenuta alcuna accettazione di cui all'articolo 4, il diritto di esercitare il servizio aereo di linea sulla rotta Crotone-Roma Fiumicino e viceversa può essere concesso in esclusiva e con compensazione finanziaria, per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° febbraio 2021, tramite gara pubblica.

2. Nel caso in cui non sia pervenuta alcuna accettazione di cui all'articolo 4, il diritto di esercitare il servizio aereo di linea sulle rotte Crotone-Torino e viceversa e Crotone-Venezia e viceversa, può essere concesso in esclusiva e con compensazione finanziaria, per un periodo di due anni a decorrere dal 1° febbraio 2021, tramite gara pubblica.

3. Le informative relative agli inviti a partecipare alle gare, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 6

1. L'ENAC è incaricato di esperire le gare di cui all'articolo 5, di dare pubblicità nel proprio sito internet (www.enac.gov.it) in ordine ai bandi di gara e alla presente imposizione nonché di fornire informazioni e di mettere a disposizione a titolo gratuito la documentazione di gara.

Articolo 7

1. Con successivi decreti del Direttore della Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo vengono resi esecutivi gli esiti delle gare di cui all'articolo 5, viene concesso ai vettori aggiudicatari delle gare stesse il diritto di esercitare in esclusiva e con compensazione finanziaria il servizio aereo di linea oggetto delle medesime gare e vengono, altresì, approvate le convenzioni sottoscritte dall'ENAC e dal singolo vettore per regolare l'esercizio del servizio concesso.

2. I decreti di cui al comma precedente sono sottoposti agli Organi competenti per il controllo.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (www.mit.gov.it).

Roma,

Paola DE MICHELI

ALLEGATO TECNICO

Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Crotone-Roma Fiumicino e viceversa, Crotone-Torino e viceversa, Crotone-Venezia e viceversa.

A norma delle disposizioni degli articoli 16 e 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, il Governo italiano, in conformità alle decisioni assunte dalla Conferenza di servizi che ha svolto i propri lavori in forma semplificata ed in modalità asincrona - ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/1990 e ss.mm. - su convocazione del Presidente della Regione Calabria del 28 maggio 2020 e che li ha ultimati con determinazione motivata di conclusione positiva del Presidente stesso del 1° luglio 2020, ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico (d'ora in avanti "OSP") sui servizi aerei di linea sulle rotte e con le modalità di seguito indicate.

1. Rotte onerate

- **Crotone-Roma Fiumicino e viceversa,**
- **Crotone-Torino e viceversa,**
- **Crotone-Venezia e viceversa.**

Conformemente all'art. 9 del Regolamento n. 95/93/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 18 gennaio 1993 come modificato dal Regolamento (CE) 793/2004 e ss. mm., relativo a norme comuni per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti della Comunità, l'Autorità competente potrà riservare alcune bande orarie per l'esecuzione dei servizi secondo le modalità previste nel presente documento.

2. Requisiti richiesti e verifiche preliminari

2.1. Per l'accettazione dell'onere di servizio pubblico sulle rotte di cui al paragrafo 1, ciascun vettore interessato deve essere vettore aereo comunitario e deve:

- essere in possesso del prescritto certificato di Operatore Aereo (COA) rilasciato dall'Autorità competente di uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi della normativa dell'UE;

- essere in possesso della licenza di esercizio di trasporto aereo rilasciata dall'Autorità competente di uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi dell'art. 5, punti 1 e 2 del Regolamento (CE) 1008/2008;
- avere la disponibilità, in proprietà, in *dry lease* o in *wet lease*, per tutto il periodo di durata degli oneri, di un numero adeguato di aeromobili con le caratteristiche di capacità necessarie a soddisfare le prescrizioni dell'imposizione di oneri;
- distribuire e vendere i biglietti secondo gli standard IATA con almeno uno dei principali CRS (Computer Reservation System), via internet, via telefono, presso le biglietterie degli aeroporti e attraverso le agenzie di viaggio;
- essere in regola con le contribuzioni previdenziali ed assistenziali relative ai rapporti di lavoro, impegnandosi a versare i relativi oneri;
- essere in regola con le disposizioni contenute nella legge 12 marzo 1999, n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e successive modifiche;
- impiegare aeromobili in possesso della copertura assicurativa ai sensi del Regolamento (CE) 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili;
- non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo salvo il caso di cui all'art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare) e ss. mm. ed ii. e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

2.2. L'ENAC verificherà che i vettori accettanti siano in possesso dei requisiti necessari per l'accesso al servizio e per il soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione degli oneri di servizio pubblico specificati al punto precedente.

L'ENAC acquisirà, inoltre:

- l'informazione antimafia di cui all'art. 84 del decreto legislativo 159/2011 e ss. mm. ed ii;
- direttamente, in caso di vettore aereo italiano, il documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- per il tramite del vettore aereo, in caso di vettore non italiano, la documentazione equivalente rilasciata dalle autorità competenti dello Stato di appartenenza.

3. Articolazione degli oneri di servizio pubblico

3.1. Frequenze, orari e numero di posti richiesti

Per ogni singola tratta il vettore dovrà garantire all'utenza le frequenze minime, gli orari e il numero minimo di posti secondo le indicazioni dei seguenti schemi:

- **Rotta Crotone – Roma Fiumicino e viceversa**

| PERIODO: tutto l'anno | | | |
|--------------------------|------------------|---|------------------------------------|
| Tratta onerata | Voli giornalieri | Fasce orarie garantite | numero minimo giornaliero di posti |
| Crotone – Roma Fiumicino | n. 1 | (volo con) partenza da Crotone tra le ore 8:00 e le ore 9:00 | 70 |
| Roma Fiumicino – Crotone | n. 1 | (volo con) partenza da Roma Fiumicino tra le ore 17:30 e le ore 18:30 | 70 |

- **Rotta Crotone – Torino e viceversa**

| PERIODO: tutto l'anno | | | |
|-----------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|
| Tratta onerata | Voli settimanali | Fasce orarie garantite | numero minimo giornaliero di posti |
| Crotone – Torino | n. 3 (*) | Libere(**) | 70 |
| Torino - Crotone | n. 3 (*) | Libere(**) | 70 |

- **Rotta Crotone-Venezia e viceversa**

| PERIODO: tutto l'anno | | | |
|-----------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|
| Tratta onerata | Voli settimanali | Fasce orarie garantite | numero minimo giornaliero di posti |
| Crotone-Venezia | n. 2 (*) | Libere (**) | 70 |
| Venezia-Crotone | n. 2 (*) | Libere (**) | 70 |

(*)in giorni differenti a scelta del vettore (preferibilmente il lunedì e venerdì) con andata e ritorno nello stesso giorno.

(**) orari a scelta del vettore nei limiti dell'operatività dello scalo di Crotone (8:00-20:00).

Per tutte le rotte sopraindicate l'intera capacità di ciascun aeromobile dovrà essere messa in vendita secondo il regime degli oneri.

3.2. Operatività dei voli

Eventuali modifiche della programmazione indicata nel paragrafo 3.1. saranno preventivamente concordate tra MIT, ENAC e Regione Calabria una volta accertata la disponibilità del vettore e verificata dall'ENAC la presenza di slot disponibili presso il Coordinatore delle bande orarie negli aeroporti italiani (ASSOCLEARANCE).

3.3. Tariffe

3.3.1. RESIDENTI

Le tariffe agevolate massime (senza restrizioni e non contingentate) da applicare, su ciascuna rotta onerata, ai residenti in Calabria per tutto l'anno sono le seguenti:

| ROTTA ONERATA | TARIFFA AGEVOLATA MASSIMA (escluso tasse aeroportuali e IVA) |
|-------------------------------|---|
| Crotone – Roma Fiumicino o vv | € 45,00 |
| Crotone – Torino o vv | € 55,00 |
| Crotone - Venezia o vv | € 55,00 |

3.3.2. NON RESIDENTI

Le tariffe da applicare su ciascuna rotta onerata ai non residenti in Calabria sono libere.

3.3.3. Le tariffe agevolate massime indicate nel paragrafo 3.3.1. sono comprensive di fuel surcharge ed al netto di IVA, tasse aeroportuali e oneri addizionali.

Non è ammessa l'applicazione di alcun tipo di surcharge, non prevista per legge, da parte del vettore accettante.

Dovrà essere prevista almeno una modalità di distribuzione e vendita dei biglietti che risulti completamente gratuita e non comporti alcun onere economico aggiuntivo al passeggero.

3.3.4. Le tariffe agevolate massime di cui al paragrafo 3.3.1. vengono aggiornate secondo le seguenti scadenze e modalità:

- a) **ogni anno**, entro l'inizio di ciascuna stagione aeronautica estiva, si procederà al riesame delle tariffe onerate sulla base del tasso di inflazione dell'anno solare precedente (1° gennaio - 31 dicembre) calcolato sulla base dell'indice generale ISTAT/FOI dei prezzi al consumo. L'eventuale adeguamento decorre dall'inizio della stagione aeronautica estiva.
- b) **ogni semestre**, a partire dall'inizio della stagione aeronautica successiva all'entrata in vigore dei presenti oneri, in caso di variazione superiore al 5% della media semestrale del costo del carburante, espresso in euro, rispetto al costo del carburante preso a riferimento in occasione dell'ultimo aggiornamento effettuato. Al momento di procedere con il primo aggiornamento, la valutazione verrà eseguita rispetto alla quotazione del jet fuel – poco oltre riportata - con cui è stato dimensionato il collegamento. Le tariffe devono essere modificate percentualmente rispetto alla variazione rilevata, in proporzione all'incidenza del costo del carburante sul totale dei costi per ora di volo che, per i collegamenti onerati da e per Crotone è pari al 18 %.
Ai fini del calcolo della media semestrale sono soggette a rilevazioni le quotazioni mensili del Jet fuel FOB Mediterraneo, espresse in euro, relative ai

periodi dicembre–maggio e giugno–novembre. Per la conversione in euro delle quotazioni del jet fuel, si utilizzano i valori pubblicati dalla BCE.

La quotazione del Jet fuel con cui è stato effettuato il dimensionamento del servizio è pari a 570,21 euro/tonnellata metrica, e verrà, pertanto, utilizzato come riferimento per i successivi adeguamenti.

Gli eventuali aumenti/diminuzioni decorreranno dall'inizio di ciascuna stagione aeronautica successiva al periodo di rilevazione.

Ai predetti adeguamenti provvede il MIT, mediante decreto direttoriale, sulla base di un'istruttoria effettuata dall'ENAC.

In fase di primo aggiornamento – per entrambi i casi di cui alle lettere a) e b) -, qualora sussistesse ancora l'emergenza epidemiologica per la pandemia di COVID-19 o fossero richieste, in fase post emergenziale, perduranti restrizioni negli operativi, si provvederà agli adeguamenti solo qualora dovessero concretizzarsi in un aumento delle tariffe.

L'ENAC è incaricato di dare comunicazione delle tariffe aggiornate ai vettori che operano le rotte.

Nel caso di gare europee gli aggiornamenti di cui alle lettere a) e b) saranno effettuati prendendo a riferimento le tariffe agevolate sopraindicate oppure, se presenti, le tariffe ribassate offerte in gara dai vettori aggiudicatari delle gare stesse.

3.4. Continuità dei servizi

I vettori che accettano gli oneri di servizio pubblico si impegnano a:

- a) garantire il servizio per almeno un anno dalla data di entrata in vigore degli OSP senza possibilità di sospensione;
- b) effettuare per ciascun anno almeno il 98% dei voli previsti con un margine di cancellazioni massimo del 2% per motivi documentati direttamente imputabili al vettore.

Non costituisce inadempimento imputabile al vettore l'interruzione del servizio per i seguenti motivi:

- pericolose condizioni meteorologiche;
- chiusura di uno degli aeroporti indicati nel programma operativo;
- problemi di sicurezza;
- scioperi;
- casi di forza maggiore.

Tra i casi di forza maggiore rientrano anche quelle ipotesi in cui, perdurando l'emergenza epidemiologica legata alla pandemia COVID-19, si dovesse registrare un calo dei passeggeri tale da pregiudicare la continuità e sostenibilità delle operazioni.

c) corrispondere all'ENAC a titolo di penale la somma di € 1.500,00 per ogni volo annullato eccedente il limite di cui al punto b). Al termine di ogni anno di esercizio l'ENAC comunicherà al vettore le somme da versare a titolo di penale; le somme percepite in tal senso saranno riallocate per la continuità territoriale delle aree che insistono nel bacino di utenza dell'aeroporto di Crotone.

Il vettore avrà, comunque, facoltà di recuperare le frequenze non effettuate riprogrammandole, entro un tempo ragionevole valutato compatibilmente con la circostanza che ha determinato tale mancata effettuazione, in aggiunta alle frequenze ordinarie per consentire il riavviamento dei passeggeri.

Ferma restando la penale di cui al precedente punto c), ai vettori sono comminabili, in aggiunta, le sanzioni previste dalla normativa dello Stato italiano per la violazione delle disposizioni comunitarie in tema di trasporto aereo.

4. Presentazione dell'accettazione

4.1. I vettori che intendono operare su una rotta onerata devono presentare all'ENAC formale ed integrale accettazione degli oneri di servizio pubblico per almeno un anno indicando espressamente il termine finale del periodo in cui sarà operato il servizio onerato.

Al fine di consentire l'ordinata operatività della rotta, di disporre della corretta tempistica per la valutazione dei requisiti di cui al paragrafo 2 e di assicurare la disponibilità delle bande orarie necessarie per l'esecuzione del servizio, la dichiarazione di accettazione ed il programma operativo conforme a quanto previsto nell'imposizione degli oneri dovranno essere presentati almeno sessanta giorni prima della data a partire dalla quale i vettori intendono operare il servizio.

In fase di prima applicazione, non potranno essere accolte le accettazioni presentate dopo la sottoscrizione del contratto con il vettore aereo selezionato a seguito delle apposite gare eventualmente bandite ai sensi degli articoli 16 - paragrafi 9 e 10 - e 17 del Regolamento (CE) 1008/2008.

Il vettore che accetta di svolgere gli oneri di servizio pubblico in *OSP aperto*, e, quindi, senza esclusiva e senza compensazione, si impegna a:

- a) presentare apposita garanzia al fine di assicurare la serietà e l'affidabilità dell'accettazione, a favore dell'ENAC, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa a scelta del vettore che dovrà ammontare a:
 - per la rotta Crotone – Roma Fiumicino e viceversa: € 38.220,00;
 - per la rotta Crotone - Torino e viceversa: € 25.740,00;
 - per la rotta Crotone - Venezia e viceversa: € 15.600,00.

La garanzia deve essere efficace alla data di presentazione dell'accettazione e sarà svincolata alla data di inizio del servizio previa costituzione della garanzia indicata nella successiva lettera b);

- b) fornire una garanzia di esercizio, per la corretta esecuzione del servizio, a favore dell'ENAC, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa a scelta del vettore. Tale garanzia dovrà ammontare a:
- per la rotta Crotone – Roma Fiumicino e viceversa: € 114.660,00;
 - per la rotta Crotone - Torino e viceversa: € 77.220,00;
 - per la rotta Crotone - Venezia e viceversa: € 46.800,00.

La garanzia dovrà essere efficace alla data di inizio del servizio e sarà svincolata entro i sei mesi successivi alla fine del servizio stesso e, comunque, non prima della verifica delle somme eventualmente da versare a titolo di penale di cui al paragrafo 3.4. lett. c).

Le garanzie indicate alle lettere a) e b), a favore dell'ENAC, devono espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del beneficiario della fideiussione stessa, senza sollevare alcuna eccezione e nonostante eventuali opposizioni, anche giudiziali, da parte del vettore accettante e/o di terzi.

Le somme eventualmente introitate a titolo di esecuzione delle garanzie sopra indicate saranno riallocate per la per la continuità territoriale delle aree che insistono nel bacino di utenza dell'aeroporto di Crotone.

- c) comunicare ad ENAC, almeno sei mesi prima del termine finale indicato nell'accettazione, l'intenzione di concludere l'esercizio del servizio entro tale termine o, eventualmente, la volontà di proseguire nello svolgimento dello stesso anche oltre tale stesso termine. In tale ultimo caso, il vettore dovrà indicare il periodo ulteriore – anch'esso non inferiore ad un anno – in cui si impegna a garantire il servizio onerato.

4.2. In caso di accettazione degli oneri di servizio pubblico sulla medesima rotta da parte di più vettori, questi potranno programmare un numero ridotto di frequenze, purché complessivamente l'insieme dei voli programmati rispetti quanto previsto nei presenti oneri. L'ENAC verifica che l'insieme dei programmi operativi dei vettori accettanti rispetti i requisiti minimi di servizio individuati negli oneri.

La fideiussione di cui al paragrafo 4.1. lett. b) sarà commisurata, entro i 15 giorni precedenti l'inizio del servizio, alla quota parte del servizio accettato.

4.3. L'ENAC verifica l'adeguatezza della struttura dei vettori accettanti e il possesso dei requisiti minimi di accesso al servizio di cui al paragrafo 2 ai fini del soddisfacimento degli

obiettivi perseguiti con l'imposizione di oneri di servizio pubblico. All'esito della verifica, i vettori ritenuti idonei a effettuare i servizi onerati sono autorizzati dall'ENAC stesso a esercitare il traffico sulle rotte onerate. L'ENAC, ove necessario, riserva le bande orarie per garantire il numero minimo di frequenze di cui al paragrafo 3.1 del presente allegato tecnico.

4.4. I vettori aerei che accettano gli oneri possono prestare servizi sulle rotte interessate al di là delle esigenze minime, per quanto riguarda le frequenze e i posti che devono essere garantiti dagli OSP, utilizzando bande orarie in propria disponibilità.

5. Riesame e decadenza dell'imposizione

5.1. L'ENAC, di concerto con il MIT e con la Regione Calabria, riesaminerà la necessità di mantenere l'imposizione degli oneri di servizio pubblico su una rotta, nonché il livello degli oneri imposti, ogni qualvolta un nuovo ulteriore vettore notifichi la sua intenzione di operare su tale rotta accettando gli oneri.

6. Gara d'appalto

6.1. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafi 9 e 10, del Reg. CE n. 1008/2008, nel caso in cui non sia pervenuta alcuna accettazione nei termini di cui al paragrafo 4, il diritto di esercitare il servizio potrà essere concesso in esclusiva e eventualmente con compensazione finanziaria, ad un unico vettore per un periodo di tre anni, per la rotta Crotone – Roma Fiumicino e viceversa, e ad un unico vettore per un periodo di due anni, per le rotte Crotone - Torino e viceversa e Crotone - Venezia e viceversa. La selezione del vettore avverrà tramite gara pubblica in conformità alla procedura prevista dall'articolo 17 del medesimo Regolamento comunitario, nonché alle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di obbligazioni di oneri di servizio pubblico alle imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale.

6.2. Nel caso in cui, a seguito di riesame della situazione, venga confermata la necessità di continuare a operare i collegamenti onerati e venga accertata la disponibilità finanziaria per sostenere l'onere della relativa compensazione da corrispondere al vettore, l'ENAC, acquisito il parere favorevole del MIT e della Regione Calabria, può richiedere all'aggiudicatario la disponibilità a proseguire il servizio, alle medesime condizioni, per un periodo massimo di un anno sulla rotta Crotone – Roma Fiumicino e viceversa e per un periodo massimo di due anni sulle rotte Crotone – Torino e viceversa e Crotone – Venezia e viceversa.